

Ordinanza nr. 43/2020 - Prot. nr. 14521

Li, 02 Maggio 2020

## IL SINDACO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione Italiana;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020 nr. 19 concernente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il DPCM del 26/04/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che una delle misure di precauzione è la disinfezione degli ambienti con l'utilizzo di disinfettanti per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2;

**RITENUTO** di dover adottare ulteriori misure precauzionali tese a prevenire la diffusione del COVID-19, che specifichino quanto disposto dai predetti DPCM, con particolare riferimento all'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza n. 29/2020 del 02/04/2020;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## ORDINA

1. Il termine per la presentazione del modulo di autocertificazione relativo all'avvenuta sanificazione degli ambienti di cui all'ordinanza n. 29/2020 – Prot. 11930 del 02/04/2020 è prorogato al 15 maggio 2020;
2. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 29/2020 – Prot. n. 11930 del 02/04/2020 restano valide fino alla data del 31 maggio 2020. Il termine perentorio per la presentazione del modulo di autocertificazione relativo all'avvenuta sanificazione degli ambienti è fissato al 15 giugno 2020.

Ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19 il mancato adempimento dell'intervento di sanificazione e la mancata trasmissione entro 5 giorni dell'autocertificazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00 secondo le indicazioni esplicitate nell'art. 4 del citato Decreto Legge.

## DISPONE

La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Avellino ed alla Regione Campania.

**Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:**

- ≡ Entro 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente TAR nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ≡ Entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale vigilerà sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.



Il Sindaco  
Ing. Giuseppe Spagnuolo

